



**Regolamento di Funzionamento  
dei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Umane**

(emanato con provvedimento del Direttore del  
Dipartimento prot. n. 1679/l/3 del 25 ottobre 2016)

**Art. 1 – NATURA E FINALITA'**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione strutturale dei Consigli dei Corsi di Studio attivi nel Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi della Basilicata (DiSU), coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Funzionamento del DiSU.

**Art. 2 - COMPITI**

1. Il Consiglio di Corso di Studio (di seguito denominato Consiglio) svolge funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività didattiche del/dei Corso/i di Studio di riferimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Funzionamento del DiSU.
2. In particolare, il Consiglio elabora proposte in materia di:
  - a) definizione e modifiche degli ordinamenti del/dei Corso/i di Studio;
  - b) definizione e modifiche del Regolamento del/dei Corso/i di Studio;
  - c) articolazione dell'offerta formativa del/dei Corso/i di Studio;
  - d) procedure di autovalutazione del/dei Corso/i di Studio.
3. Al Consiglio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'articolo 8 comma 2 del Regolamento di Funzionamento del DiSU, di seguito riportate:
  - a) piani di studio individuali;
  - b) percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time;
  - c) riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;
  - d) tirocini formativi e di orientamento;
  - e) orientamento e tutorato.



4. Il Consiglio approva il Rapporto Annuale di Riesame e il Rapporto Ciclico di Riesame del/dei Corso/i di Studio e intraprende ogni praticabile iniziativa utile all'applicazione delle misure in essi previste.

#### Art. 3 - COMPOSIZIONE

1. Ciascun Consiglio di Corso di Studio è composto dai professori e ricercatori di riferimento ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.M. 47/2013 e del D.M. 1059/2013, nonché dai professori e dai ricercatori non indicati come docenti di riferimento ma che svolgono carichi didattici nel Corso di Studio, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al medesimo Corso di Studio, in misura del 15% del numero totale dei componenti, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ciascun professore e ricercatore può essere componente del solo Consiglio in cui è indicato come docente di riferimento. Professori e ricercatori che siano indicati come docenti di riferimento in più Corsi di Studio, o non indicati come docenti di riferimento in alcun Corso di Studio, esercitano, in tempo utile prima dell'inizio di ogni anno accademico, l'opzione per partecipare ad un solo Consiglio.
3. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, i rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Corso di Studio vengono designati, nella misura prevista al precedente comma 1, dalla rappresentanza degli studenti di cui al comma 6, lettera d), del Regolamento di funzionamento del DiSU, nella misura e con le modalità di cui all'art. 13, comma 4, del medesimo Regolamento.
4. Nel caso in cui il numero dei professori o dei ricercatori che compongono il Consiglio sia soggetto a variazioni tali da comportare un aumento o una diminuzione della percentuale di partecipazione degli studenti di cui al precedente comma 1, tale rappresentanza sarà modificata, rispettivamente, con la decadenza dalla carica di uno studente individuato a seguito di formale comunicazione al Direttore del Dipartimento da parte dei rappresentanti che lo hanno designato o con la designazione di un altro studente con le modalità di cui al precedente comma 3.

#### Art. 4 - DECADENZA DEI COMPONENTI

1. Decadono dalla carica di componente del Consiglio i professori e i ricercatori che, a qualsiasi titolo, cessano di partecipare al Corso di Studio nella qualità di docenti di riferimento o cessano di svolgere carichi didattici se non indicati come docenti di riferimento.



2. Decadono dalla carica di componente del Consiglio gli studenti che, a qualsiasi titolo, cessano di essere iscritti al Corso di Studio di riferimento o gli studenti che, sulla base di quanto disposto al precedente art. 3, comma 4, si trovano nella condizione di alterare la percentuale di partecipazione della rappresentanza studentesca al Consiglio.
3. Lo studente che si sia venuto a trovare in una condizione di decadenza lo comunica al Direttore del Dipartimento entro trenta giorni dall'insorgenza dei relativi motivi.
4. La decadenza è comunicata dal Direttore del Dipartimento al Coordinatore e produce effetto immediato.

#### Art. 5 - COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di I o II fascia e, in caso di indisponibilità di questi, tra i ricercatori confermati a tempo pieno che sono membri del Consiglio.
2. Entro un mese dalla scadenza del mandato del Coordinatore o in caso di sua cessazione anticipata, il decano del Consiglio è tenuto a indire e presiedere le elezioni per il nuovo Coordinatore.
3. Laddove la cessazione dalla carica del Coordinatore intervenisse successivamente ad una convocazione ordinaria legittimamente da questi effettuata, ma precedentemente alla riunione convocata, l'adunanza sarà da considerarsi valida e sarà presieduta dal Decano dell'organo.
4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancata elezione, si procede con l'elezione a maggioranza dei votanti.
5. Il Coordinatore del Consiglio è nominato con provvedimento del Direttore del Dipartimento, dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

#### Art. 6 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Coordinatore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o il Direttore del Dipartimento.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, degli argomenti all'ordine del giorno e, laddove il Coordinatore lo



ritenga necessario, della possibilità di partecipare in via telematica, specificando gli strumenti telematici che potranno essere utilizzati.

3. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, con protocollo del DiSU, a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 48 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
4. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
  - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
  - sia presente, anche in modalità telematica, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni per le quali sono convocati.
6. Le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 3, sono assunte a maggioranza dei partecipanti, anche in via telematica, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.
7. Nessuno può partecipare alle discussioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.
8. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.
9. Il Coordinatore può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, per la discussione di singoli punti, soggetti esterni al Consiglio che, comunque, partecipano a titolo consultivo e senza diritto di voto. Il Coordinatore, inoltre, può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, i docenti non strutturati presso l'Università degli Studi della Basilicata che svolgono attività didattica e formativa nel Corso di Studio. Questi ultimi, comunque, non concorrono alla formazione del numero legale per le adunanze del Consiglio.



10. Per il solo Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, partecipano alle adunanze del Consiglio, senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i tutor organizzatori, come individuati all'art. 11 del D.M. 249/2010.
11. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.
12. I verbali delle adunanze del Consiglio di Corso di studio sono redatti dal Segretario verbalizzante, che viene appositamente indicato dal Coordinatore all'inizio di ogni seduta, e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno.
13. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.
14. I verbali, sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati presso gli uffici del Dipartimento.
15. Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Coordinatore, al Direttore del Dipartimento.

#### ART. 7 – SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Ai fini del presente Regolamento, per “sedute in modalità telematica”, si intendono le riunioni del Consiglio per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti partecipino da luoghi diversi dalla sede dell'incontro indicato nella convocazione.
2. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento fra e con tutti i partecipanti.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo del fax.
4. Le strumentazioni e le modalità adottate devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
  - a) visione degli atti della riunione;



- b) intervento nella discussione;
  - c) scambio di documenti;
  - d) partecipazione alla votazione;
  - e) approvazione del verbale.
5. L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza o la votazione a scrutinio segreto.
  6. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento.
  7. I componenti che, laddove previsto, intendono partecipare in via telematica devono comunicarlo al Coordinatore prima dell'inizio della seduta, al fine di permettere la predisposizione della necessaria strumentazione. La comunicazione può essere effettuata anche via e-mail, utilizzando la piattaforma istituzionale.
  8. I partecipanti per via telematica concorrono al raggiungimento del numero legale per la validità della seduta. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei componenti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.